

REGOLAMENTO (CEE) N. 2775/93 DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 1993

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole in ragione della differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'importo del contributo stesso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1548/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 5,

considerando che l'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 dispone in particolare che se l'ammontare del contributo B è inferiore all'importo massimo di cui all'articolo 28, paragrafo 4 di detto regolamento, riveduto all'occorrenza secondo il suo paragrafo 5, i fabbricanti di zucchero hanno l'obbligo di versare ai venditori di barbabietole la differenza tra l'importo massimo del contributo B e l'ammontare del contributo da riscuotere, nella misura del 60 % di tale differenza; che l'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1443/82 della Commissione, dell'8 giugno 1982, che stabilisce modalità d'applicazione del regime delle quote nel settore dello zucchero⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 886/91⁽⁴⁾, prevede che tale ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, viene fissato contemporaneamente alla fissazione dei contributi alla produzione e secondo la stessa procedura;

considerando che per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo massimo del contributo B è stato fissato per lo zucchero al 37,5 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che per quanto riguarda lo

zucchero, l'importo del contributo B da riscuotere per detta campagna, sarà limitato al 35,062 % del prezzo d'intervento dello zucchero bianco; che, in conseguenza di ciò, in ragione di tale differenza, si deve fissare, conformemente all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81, l'ammontare che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole per tonnellata di barbabietole della qualità tipo e nella misura del 60 % della detta differenza;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'ammontare di cui all'articolo 29, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1785/81 relativo al contributo B, che i fabbricanti di zucchero devono versare ai venditori di barbabietole è fissato per la campagna di commercializzazione 1992/1993 a 1,01 ECU per tonnellata di barbabietole della qualità tipo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

⁽²⁾ GU n. L 154 del 25. 6. 1993, pag. 10.

⁽³⁾ GU n. L 158 del 9. 6. 1982, pag. 17.

⁽⁴⁾ GU n. L 90 dell'11. 4. 1991, pag. 15.